

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-941 del 24/02/2017
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società 3F FILIPPI Spa per lo stabilimento sito in comune di Pianoro, via Garganelli n° 5
Proposta	n. PDET-AMB-2017-999 del 24/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società 3F FILIPPI Spa per lo stabilimento sito in comune di Pianoro, via Garganelli n° 5

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società 3F FILIPPI Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Pianoro, via Garganelli n° 5 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura⁴
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società 3F FILIPPI Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società 3F FILIPPI Spa, c.f 01033260371 e p. iva 00529461204, avente sede legale in comune di Pianoro, via del Savena n° 26 e stabilimento in comune di Pianoro, via Garganelli n° 5 ha presentato in data 09/08/2016⁸ al Suap dell'Unione dei Comuni Savena-Idice una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di fabbricazione di apparecchiature per illuminazione.

Tale domanda di rilascio di AUA contiene la richiesta di modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera⁹ ed il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura¹⁰.

In data 08/11/2016 è pervenuto il parere favorevole di Hera Spa Direzione Acque, ente gestore del Servizio Idrico integrato¹¹ e successivamente in data 16/11/2016 è pervenuto il parere favorevole del comune di Pianoro¹² in merito al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di reflui industriali e domestici in pubblica fognatura.

In data 01/02/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria redatto dal Servizio Territoriale di Bologna di ARPAE¹³.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di rilascio di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/15673 del 23/08/2016, **pratica SINADOC n° 26802 del 2016**

⁹ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera atto rilasciato dalla Provincia di Bologna PG n° 16637 del 03/02/2013

¹⁰ Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura rilasciata dal comune di Pianoro con Prot n° 154 del 20/12/2013

¹¹ Parere di Hera Spa agli atti di ARPAE cpn PGBO/2016/21005 del 08/11/2016

¹² Parere del Comune di Pianoro agli atti di ARPAE cpn PGBO/2016/21709 del 16/11/2016

¹³ Agli atti di ARPAE con PGBO/2017/2268 del 01/02/2017

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
2. Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

3F FILIPPI Spa - comune di Pianoro – via Garganelli n° 5

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di apparecchiature per illuminazione svolta nello stabilimento in comune di Pianoro, via Garganelli n° 5, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società 3F FILIPPI Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E106 – E107 – E109 – E110
PROVENIENZA: FORNI DI ESSICCAZIONE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione ed i controlli saranno effettuati sulla base del registro mensile prescritto per i punti di emissione E209 ed E210.

EMISSIONI E209 – E210
PROVENIENZA: CABINE DI VERNICIATURA

L'attività di applicazione, appassimento, essiccazione e cottura di prodotti vernicianti a base solvente su oggetti metallici con consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti inferiore a 20 Kg deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di filtraggio a secco del materiale particellare. Le ore di funzionamento della cabina, i consumi mensili dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, debbono essere registrati su apposito Registro con pagine numerate e firmate dal Responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

EMISSIONE E128
PROVENIENZA: PUNTATRICI

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	6.50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

EMISSIONI E301 – E302

PROVENIENZA: FORNO DI ESSICCAZIONE

Portata massima	800 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E303

PROVENIENZA: INGRESSO FORNO DI ESSICCAZIONE FOSFOSGRASSAGGIO

EMISSIONI E304 – E307

PROVENIENZA: TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO

Portata massima	4100 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³
--	----------------------

EMISSIONI E305 – E306

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	12100 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
------------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E308

PROVENIENZA: FORNO DI ESSICCAZIONE ZONA INGRESSO-USCITA FORNO

Portata massima	4100 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E309

PROVENIENZA: FORNO DI ESSICCAZIONE CAPP A ESTERNA INGRESSO USCITA FORNO

Portata massima	6100 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E310
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	16000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
-----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a cartucce

EMISSIONE E312
PROVENIENZA: CUCINA MENSA

Punto di emissione escluso dall'ambito di autorizzazione.

EMISSIONE E 313
PROVENIENZA: AGGIUSTAGGIO

Portata massima	4700 Nm ³ /h
Altezza minima	8.80 m
Durata massima	20 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONE E 314
PROVENIENZA: SALDATRICE ABB

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONE E 315
PROVENIENZA: LAVAGGIO METALLI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONI E129 - E130
PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA OFFICINA (POTENZIALITA' 1162 KW CIASCUNO) A METANO

Portata massima	convezione naturale
Altezza minima	11 m.
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(**) 35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

(**) Tale valore limite si intende tacitamente verificato.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Non è fissata periodicità di analisi da effettuare a cura del gestore di impianto.

EMISSIONE E108

PROVENIENZA: CAMERA DI COMBUSTIONE

EMISSIONE E133

PROVENIENZA: CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI DA 252 KW (METANO)

EMISSIONE E134

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA 465 KW (METANO)

Trattandosi di generatori di aria calda per il riscaldamento degli ambienti di lavoro, alimentati a metano, in considerazione delle basse potenzialità termiche dei singoli bruciatori non si prescrivono limiti di emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolato;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;

- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti

devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E314 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E314 e comunque non oltre il 28.02.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro; Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società 3F FILIPPI Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità

semestrale per i punti di emissione E301, E302, E303, E304, E307, E308, E309 ed annuale per i punti di emissione E128, E305, E306, E310, E313, E314

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta 3F FILIPPI Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

3F FILIPPI Spa - comune di Pianoro – via Garganelli n° 5

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza Dlgs
152/2006 e D.G.R.286/2005**

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue industriali e domestiche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Pianoro, via Garganelli n° 5 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si autorizza sulla base del parere favorevole espresso dal comune di Pianoro del 08/11/2016 e del parere di Hera Spa Direzione Acqua Prot 118392 del 03/11/2016 riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



COMUNE DI PIANORO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Unità di base Servizi Ambientali, Protezione civile

Prot. PEC

Pratica SUAP n. 475/2016

Pianoro, li 08/11/16

Spett.le

SUAP ASSOCIATO

Viale Risorgimento n. 1
40065 Pianoro

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE D.P.R. n. 59/2013

**PARERE PER L'IMMISSIONE DI SCARICO INDUSTRIALE IN PUBBLICA FOGNATURA
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/06 e s.m.i.**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO**

Vista la domanda prodotta dalla Ditta interessata, 3F FILIPPI SPA, con sede legale in Pianoro (Bo), via del Savena n. 28 P.I. 00529461204 in data 09/08/2016 prot. Suap Unione 8614 , tendente ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 53/2013 per la Matrice scarichi, relativa allo scarico nella pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., delle acque reflue industriali , provenienti dall'insediamento produttivo, ubicato in questo Comune in via Garganelli n. 5 ;

Visto il Regolamento del Servizio idrico Integrato;

Visto il parere espresso dall'Ente gestore HERA spa in data 03/11/16 prot. 118392 ;

Dato atto che lo scarico è originato da lavorazioni che non contengono sostanze pericolose e pertanto non soggetto a parere Arpa ;

Visto il decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.;

Vista al DGR n. 1053/03;

Vista la DGR n. 286/05

Vista altresì la normativa regionale emanata in materia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'immissione in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo sito in Pianoro, via Garganelli n. 5 della richiedente Ditta 3F FILIPPI SPA, con sede legale in Pianoro, via del Savena n. 28 titolare dello scarico, , con la precisazione che lo scarico delle acque reflue è ammesso fermo restando il rispetto delle norme prescritte dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dall'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. .

E' FATTO OBBLIGO

- a) di osservare le norme del Regolamento del Servizio Idrico Integrato che qui si intendono tutte richiamate;
- b) di osservare i limiti di accettabilità previsti fissati dal D.Lgs. 152/06 es.m.i., entro i termini temporali di cui all'art. 170 del suddetto D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c) di adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo;
- d) di richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale;
- e) di notificare al Comune e al Gestore Hera Spa ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo produttivo, all'entità quantitativa della produzione, alla natura delle materie prime e dei prodotti ausiliari utilizzati;
- f) di notificare al Comune e al Gestore Hera Spa qualunque variazione attinente alla qualità dello scarico e al volume dello stesso - anche se l'incremento di volume fosse imputabile esclusivamente ad acque di raffreddamento - alla sua posizione, alla posizione ed alla struttura della rete fognaria interna;
- g) di notificare ad Arpa Sac, al Comune – Area assetto del territorio e patrimonio - Unità di base Servizi Ambientali e al Gestore Hera Spa ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della ditta, la persona del titolare o legale responsabile dello scarico.
- h) di osservare le prescrizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- i) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui al parere Hera allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

AVVERTE

- che l' autorità competente , ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., è autorizzata ad effettuare all' interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che

ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

- che la scrivente Amministrazione richiederà ad Arpae Sac la revoca dell'AUA in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni sopra indicate ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;

- che eventuali rifiuti speciali o pericolosi ricadenti sotto la disciplina del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., prodotti presso lo stesso insediamento, ovvero fanghi ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione, non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati, conservati e conferiti ad enti autorizzati allo smaltimento e allo stoccaggio nel rispetto della specifica normativa vigente:

- che a norma dell'art. 5 della Legge n. 36/94, tutti i soggetti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico ad di fuori dei pubblici servizi mediante pozzi o derivazioni devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, e farne denuncia entro il 31 gennaio di ogni anno;

- che il presente parere fa salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale che in prosieguo di tempo intervenisse a disciplinare diversamente la materia;

- che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nelle presente atto determinerà anche l'esperimento dell'azione sanzionatoria ai sensi del D.Lgs. 152 /06 e s.m.i. ;



IL DIRIGENTE DELL'AREA
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Dr. Luca Lenzi



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
SUAP ASSOCIATO**

Viale Risorgimento n.1

40065 PIANORO BO

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 3 novembre 2016

Prot. gen. 118392

ns. rif. Hera spa Data prot.: 23-08-2016 Num. prot.: 0095111

PA&S numero 166/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "3 F Filippi SpA"- Fabbricazione particolari per
apparecchiature per illuminazione nell'insediamento sito in Via Garganelli n.5,
Comune di Pianoro (BO).**

*Unione dei Comuni Savena - Idice, Suap Associato: Prot. 2016/0009072 del
22/08/2016 - **Pratica SUAP n°475/2016***

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue
industriali e domestiche.*

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Bonazzi Giovanni in qualità di legale rappresentante della Ditta **"3 F FILIPPI SPA"** con sede legale in Pianoro (BO) Via del Savena, 28 inerente lo stabilimento denominato **Stabilimento Garganelli** in cui viene svolta l'attività di fabbricazione particolari per apparecchiature per illuminazione, con l'impiego di n° 53 addetti, sito in VIA GARGANELLI n°5 - Comune di Pianoro;

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto dalla documentazione presentata che trattasi di lavorazione metalli con verniciatura di parti di apparecchiature per illuminazione (da avviare poi allo stabilimento di via del Savena per l'assemblaggio finale del prodotto);

preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, Comune di Pianoro Prot. 154 del 20/12/2013;

preso atto dalla documentazione agli atti che lo scarico terminale è costituito dai seguenti scarichi parziali:

- ✓ acque reflue industriali provenienti dall'impianto di fosfo-sgrassaggio e dalla cabina di verniciatura;
- ✓ acque meteoriche (da pluviali e di dilavamento);
- ✓ acque reflue domestiche (bagni, servizi, refettorio);

preso atto dalla documentazione agli atti che le acque reflue di tipologia industriale sono trattate in impianto aziendale di tipo fisico chimico;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- le acque reflue domestiche (servizi igienici e simili), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, e le acque reflue industriali originate dall'attività dovranno recapitare nella pubblica fognatura posta su Via Garganelli;
- le sole acque meteoriche non contaminate, raccolte dalle caditoie di piazzale in caso di precipitazione, potranno essere immesse nel tratto di rete fognaria pubblica che attraversa l'area di proprietà della Ditta, afferente al Torrente Savena;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque reflue industriali, parziale e terminale, prima dell'immissione nella pubblica fognatura di Via Garganelli, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e uno strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- la Ditta dovrà presentare ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi, Area Emilia Est (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it) planimetria aggiornata in scala 1:200 minima, riportante il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento (acque bianche, acque nere, acque tecnologiche), con esatta indicazione della localizzazione dei punti di immissione degli scarichi nelle reti fognarie suddette, dei punti di campionamento delle acque reflue, dei sistemi di misurazione delle acque scaricate, delle valvole di intercettazione degli scarichi, planimetria e sezioni dei sistemi di trattamento, progetto in pianta e sezione dei pozzetti di campionamento, documentazione tecnica e fotografica del/i misuratore/i di portata e della/e valvola/e di intercettazione dello scarico industriale;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;

- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di depurazione aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.